Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 15444/12.B1/Gab

Avellino, 8 luglio 2014

Al SIGG.RI SINDACI E
COMMISSARI PREFETTIZI
DELLA PROVINCIA DI
AVELLINO

Oggetto: Bruciatura di residui vegetali provenienti da attività agricola - D.L. 91/2014 – "campo libero".

Per opportuna notizia si comunica che il Corpo Forestale dello Stato di Avellino ha reso noto che nella G.U. del 24 giugno u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge n. 91 (cosiddetto "Campo Libero"), entrato in vigore il giorno successivo, il quale, tra l' altro, ha introdotto significative modifiche nella disciplina dello smaltimento mediante combustione delle biomasse provenienti da cure colturali.
In particolare, l'art. 14, comma 8, testualmente recita: *"Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni (...)*
b) all'art. 256 bis (combustione illecita di rifiuti) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 (gestione di rifiuti non autorizzata) non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del sindaco competente per territorio. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle Regioni, la combustione dei residui agricoli e vegetali è sempre vietata."

Al riguardo si richiama il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, emesso in data 07/07/2014, relativo alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi *per il periodo compreso tra il 7 luglio e il 10 settembre 2014, disponendo per lo stesso periodo, in ragione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati.*

Si aggiunge, altresì, che la suddetta normativa è oggetto di un approfondimento da parte del Corpo Forestale, soprattutto in merito alla disciplina sanzionatoria tuttora applicabile in caso di mancata emissione dell'ordinanza sindacale (la cui sussistenza appare condicio sine qua non per la liceità della condotta stessa), ovvero nell'ipotesi di violazione dei limiti di orari o periodi indicati.

IL PREFETTO
-Sessa –